

COMUNE DI PIEDIMULERA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA N. 27/2015

OGGETTO: DIVIETO ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO

IL SINDACO

Considerato che la consuetudine sempre più diffusa a fine ed inizio anno, di accendere, far esplodere e lanciare artifizi pirotecnici di vario tipo (petardi, botti ecc.) è fonte di pericolo per la pubblica incolumità, attesi i numerosi incidenti che ne derivano, a volte anche mortali;

Considerato, altresì, che le condizioni climatiche di questo fine anno sono particolarmente avverse sotto il profilo dell'inquinamento ambientale, in quanto è perdurante un lungo periodo di siccità e l'accensione dei fuochi pirotecnici può innescare con facilità degli incendi;

Ritenuto di dover assumere provvedimenti idonei a scongiurare siffatti pericoli, sia all'incolumità pubblica che al patrimonio ambientale;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Il divieto di accensione, scoppio e lancio di qualunque artificio pirotecnico (botti, petardi, mortaretti, ecc.) in tutto il territorio comunale di Piedimulera nei giorni del 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016;

AVVERTE

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno assoggettati alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 in relazione alla gravità delle violazioni commesse.

INFORMA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

ai sensi dell'art. 54, comma 4, del citato D. Lgs. 2000/267, che la presente ordinanza, venga comunicata al Prefetto del Verbano Cusio Ossola.

INCARICA

il Servizio di Polizia locale, i Carabinieri e gli altri soggetti autorizzati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza,

Piedimulera, 28 dicembre 2015

Il Sindaco
f.to Alessandro Lana